



**IMPORT/EXPORT**

**Ruolo della banca emittente nel credito documentario**


L'individuazione, nell'ambito di un credito documentario, del ruolo e degli obblighi di una banca sembra essere di fondamentale importanza. Il ruolo, e dunque i relativi obblighi, delle banche sono rilevabili incrociando le 3 informazioni presenti nei campi 41 e 49 del messaggio Swift MT 700. Il campo 41 ci segnala la banca presso cui il credito deve essere utilizzato e la tipologia "by", mentre il campo 49 è relativo alle "confirmation instructions", ci segnala cioè se un credito documentario è confermato o meno.\*

In questo articolo dedichiamo l'attenzione al ruolo della banca emittente (issuing bank) che l'art. 2 UCP 600 ICC definisce come "the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf", una banca che emette un credito su richiesta di un applicant o per suo conto.

\*: (La banca che riceve il credito dovrà poi esplicitare il suo consenso a confermare il credito)

Tavola n. 1

Ruolo delle banche e combinazioni tra informazioni





## **Ruolo della banca emittente nel credito documentario (segue)**

**IMPEGNI  
DELLA BANCA  
EMITTENTE:  
ART. 7 UCP  
600 ICC**

### **Onorare il credito**

- Le UCP 600 ICC dedicano alla banca emittente l'art. 7 (*Issuing Bank Undertaking*) che, al punto a. i. recita quanto segue: *"Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by: sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank;"*
- L'art. 2 UCP 600 ICC ci chiarisce il significato di onorare:
  - *"Honour means:*
  - *to pay at sight if the credit is available by sight payment.*
  - *to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.*
  - *to accept a bill of exchange ("draft") drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance"*.
- L'attenta lettura di questo articolo ci consente di affermare che la banca emittente è tenuta ad onorare il proprio impegno di pagamento a vista o a scadenza o ad accettare la tratta e onorarla alla relativa scadenza, dietro presentazione di una *"complying presentation"*. Secondo le UCP 600 ICC, la banca emittente è irrevocabilmente impegnata ad onorare *"as of the time it issues the credit"*.

Si precisa che la banca emittente può solo onorare il credito a vista (*by sight payment*), a scadenza (*by deferred payment*) o accettare (*by acceptance*) una tratta a scadenza, ma non può prepagare (*to negotiate*) il beneficiario ovvero può prepagare il beneficiario ma nell'ambito di un accordo privatistico in quanto tale aspetto non è disciplinato dalle UCP 600 ICC.

### **Tipologia di credito**

- L'art. 7, punto a. ii, iii, iv e v stabilisce che *"the issuing bank must honour if the credit is available by:*
- *sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay;*
- *deferred payment with a nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;*
- *acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;*
- *negotiation with a nominated bank and that nominated bank does not negotiate"*.
- Quindi, la banca emittente è tenuta ad onorare una *"complying presentation"* anche se la *"nominated bank"*, sia essa confermate o meno, non abbia onorato o negoziato.

### **CONCLUSIONI**

- La lettura puntuale delle disposizioni normative definisce chiaramente gli obblighi e gli impegni della banca emittente di un credito documentario che è tenuta o a effettuare prestazioni di natura solutoria, dietro presentazione di documenti conformi, o a rifiutarsi di onorare il credito qualora i documenti non costituiscano una presentazione conforme.
- Ma, anche in quest'ultimo caso, la banca è tenuta a rispettare, in maniera puntuale, le disposizioni dell'art. 16 UCP 600 ICC pena la perdita del diritto di eccepire la non conformità dei documenti.